CITTA' DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.Provincia di Pordenone
Piazza della vittoria n. 1 – 33084 CORDENONS (PN)

Regolamento di Polizia Urbana

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29.07.2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Mediazione di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Art. 4 Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Art. 5 Atti e comportamenti offensivi della pubblica decenza.

Art. 6 Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

Art. 7 Misure a tutela del decoro urbano

Art. 8 Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili.

Art. 9 Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare.

Art. 10 Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia.

Art. 11 Manutenzione e pulizia di edifici, rimozione di accumuli nevosi.

Art. 12 Oggetti sospesi, liquidi e polveri.

Capo II - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Art.13 Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Art.14 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

Art.15 Attività proibite e uso del suolo pubblico.

Art.16 Esecuzione di giochi in luogo pubblico.

Art.17 Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Art.18 Giardini, parchi, aree verdi e fontane.

Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art.19 Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 20 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.

Art. 21 Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori.

Art. 22 Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili.

Capo IV - Professioni ed attività lavorative.

Art. 23 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 24 Negozi per soli adulti.

Art. 25 Obbligo di vendita delle merci esposte.

Art. 26 Servizi igienici per il pubblico.

Art. 27 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico.

Art. 28 Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

TITOLO III - PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

Art. 29 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 30 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione.

Art. 31 Sequestri cautelativi e confisca.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Comunicazione

Art. 33 Abrogazioni e disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge nonché dello Statuto del Comune di Cordenons, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, intervenendo sui comportamenti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone od ai beni e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, disciplinando la convivenza civile, la vivibilità, la pulizia ed il decoro cittadino, salvaguardando la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regolando professioni ed attività lavorative. E' espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dal comma 2 dell'articolo 158 del Decreto Legislativo numero 112 del 31 marzo 1998 e s.m.i..

Esso si applica fatte salve le norme del codice penale, ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;

b) convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

d) disciplina delle professioni e delle attività lavorative;

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2 – Definizioni.

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

b) per convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) per professioni ed attività lavorative si intende la disciplina di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

Art. 3 - Mediazione di presunte situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la convivenza civile o la pubblica quiete.

Il Sindaco, a mezzo della struttura organizzativa comunale competente, a prescindere dall'eventuale avvio, in presenza dei presupposti normativi, di formali accertamenti in ordine a ipotetiche violazioni, può convocare chi sembri coinvolto nel dare origine ad atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete e renderlo edotto delle turbative lamentate, invitandolo a mantenere una condotta conforme alle norme del presente regolamento. Dell'invito viene redatto sommario processo verbale utilizzabile agli atti d'ufficio.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 4 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale pertanto il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile

2017, n. 48, recante ***"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana"***, interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Art. 5 – Atti e comportamenti offensivi della pubblica decenza.

E' vietato in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico:

1. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi preposti;

2. compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo;

3. esercitare la domanda o l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento desumibile da stazionamento con ammiccamenti ovvero da abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300.

Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 ad Euro 450.

Art. 6 – Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

Nelle aree pubbliche ovvero in quelle comunque destinate alla circolazione ed al pubblico passaggio sono vietati comportamenti pericolosi o molesti nei confronti degli altri utenti ed, in particolare, è vietato sedersi o sdraiarsi per terra, o comunque impedire o disturbare la piena fruizione delle aree medesime e la libera circolazione, effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietata l'attività di chi mendica simulando infermità o sfruttando minori o in modo comunque vessatorio (c.d."mendicità invasiva"), e, posto anche quanto previsto dalla L.R.

20/2012 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e gli oggetti utilizzati o gli animali sfruttati possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 7 – Misure a tutela del decoro urbano

Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e dell'accessibilità e fruizione delle persone, considerato che la città di Cordenons possiede anche un patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, caratterizzato anche da eventi di rilevante importanza; considerata la presenza sul territorio cittadino di numerose aree adibite a verde pubblico per le quali è opportuno incrementare le misure a tutela del decoro in relazione all'intensa frequentazione delle stesse, sono specificamente individuati,

dall'Amministrazione Comunale, come segue gli ulteriori luoghi cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dell'art. 9 comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, le zone aventi tali caratteristiche, come anche individuate nel Piano Regolatore Generale comunale vigente, come:

a) gli agglomerati urbani classificati come "Zone di antico impianto" all'interno del centro cittadino, in particolare zone aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, le zone ad interesse paesaggistico, così come individuate nel PRGC ai sensi dell' art. 2 lett. a) del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968;

b) complessi museali, aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico- architettonico;

c) scuole, plessi scolastici e sedi universitarie (entro 100 metri dagli ingressi);

d) parchi urbani e aree verdi, pubbliche o private aperte al pubblico.

Art. 8 – Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili e terreni.

I proprietari, ovvero i detentori a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose gli edifici, i fabbricati, come pure terreni, parchi e giardini privati, e debbono adottare accorgimenti idonei, quali recinzioni o chiusura di varchi tramite muratura ed altri artifici, atti ad impedire o rendere, quantomeno, difficoltosa ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 9 - Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare.

E' vietato danneggiare, insudiciare o comunque deteriorare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali come pure elementi di arredo urbano quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili; in particolare, è vietato disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali in grado di fissarsi, anche se non permanentemente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 10 – Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia.

E' vietato nell'esercizio di qualsiasi attività, anche se lavorativa, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati ed in particolare la cottura di alimenti all'aperto deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché fumi od esalazioni non si propaghino verso luoghi pubblici o privati mentre le accensioni di stoppie, foglie e sterpi sono consentite solo ed esclusivamente nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 11 - Manutenzione e pulizia di immobili e terreni, rimozione di accumuli nevosi.

I proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo con obblighi di custodia di edifici e fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione in condizioni decorose delle facciate degli stabili nonché di infissi, finestre, porte, balconi ed altre parti accessorie visibili dall'esterno; allo stesso modo debbono provvedere alla decorosa manutenzione di recinti, inferriate e cancelli. Debbono, inoltre, curare la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e potatura delle piante nonché, in caso di accumuli nevosi, assicurarne la rimozione da tetti, cornicioni ed altre parti pendenti e spalarla da marciapiedi e passaggi prospicienti le loro proprietà.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 12 - Oggetti sospesi, liquidi e polveri

E' vietato collocare oggetti sospesi quali vasi, fioriere e simili, privi di adeguati fissaggi atti ad evitare la caduta accidentale e garantire la sicurezza delle persone.

E' vietato produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi ovvero provocare l'emissione di polveri o di altro materiale, anche scuotendo tappeti, tovaglie e simili, in modo tale da arrecare molestia ad altri oppure da insudiciare la pubblica via o le aree di uso pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Capo II - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Art. 13 - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Il presente regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di ordinata vivibilità e tutelando la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico e, più in generale, dell'intero territorio comunale, assicurando a tutti l'ottimale ed ordinata fruizione degli spazi pubblici.

Art. 14 - Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

E' vietato compromettere in qualsiasi modo la pulizia od il decoro di edifici ed abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati; in particolare, è vietato abbandonare oggetti sul suolo pubblico o nelle altrui proprietà, gettare, disperdere o depositare carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa seppure di piccolo volume.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 15 - Attività proibite e uso del suolo pubblico.

Fatte salve le norme del codice della strada e specifici regolamenti di settore, ogni occupazione del suolo od area pubblica o di pubblico uso deve essere autorizzata dall'ente proprietario, anche se effettuata con oggetti di contenute dimensioni quali cavalletti, bacheche e simili.

Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso sono vietate attività di pulizia, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od altri oggetti.

Al di fuori degli spazi appositamente individuati e loro riservati, sono vietate le occupazioni aventi carattere di permanenza di strade od aree pubbliche o di uso pubblico provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli.

Al di fuori degli spazi appositamente individuati, è inoltre vietata qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e gli oggetti utilizzati possono essere rimossi a spese dei contravventori.

Art. 16 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico.

Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività che possono arrecare intralcio o disturbo alla collettività, come pure quelli che possano costituire fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti.

Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e gli oggetti utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 17 - Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.

La conduzione o l'accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di pubblico uso, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario, o del detentore a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili e, in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole ed assimilabili, atti ad assicurare, in modo certo, l'inoffensività altrui dell'animale.

Deve essere, inoltre, garantita, la nettezza degli spazi percorsi provvedendo alla raccolta, e relativo smaltimento conforme, delle deiezioni, od altre evacuazioni, prodotte dall'animale, curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 18 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane.

Nei giardini, parchi e nelle aree verdi pubbliche e' vietato cogliere i fiori dalle aiuole, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, come pure alle recinzioni, panchine, lampioni, alle vasche e fontane ed a qualsiasi altro oggetto collocatovi a pubblico uso od ornamento.

E' vietato entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio e segnalata da apposita tabellazione; è, inoltre, vietato transitare o sostare con veicoli a motore se privi di autorizzazione.

Fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata per sdraiarsi o coricarsi.

E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa e, in generale, deturparli e danneggiarli.

E' vietato usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati e, in ogni caso, deturparli e danneggiarli.

E' vietato immergersi o gettare cose ed oggetti oppure lavare animali nelle fontane, nelle vasche e, in genere, in qualsiasi superficie acquea ovunque presente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 19 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Il presente regolamento tutela la pubblica quiete e la tranquillità delle persone per consentire a chiunque, in luogo pubblico o privato, di attendere alle ordinarie occupazioni o riposare, ed in generale, di dedicarsi ai propri interessi e necessità serenamente senza essere molestato dagli eccessi del comportamento altrui.

Art. 20 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.

In area pubblica o di pubblico uso, in particolare nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini, salvo occasioni particolari dovute a festività ed eventi di rilevanza pubblica, è vietato emettere grida, schiamazzi od altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e qualora le emissioni sonore siano prodotte da strumenti, dispositivi acustici o congegni di qualsiasi altra specie comunque denominati, questi possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 21 – Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori.

Negli spazi e nelle abitazioni private, o nelle aree e stabili assimilati, l'utilizzo di apparecchi radiofonici, televisivi e, in generale, di tutti i dispositivi di riproduzione musicale, ovvero di qualsiasi altra specie e tipologia ma in grado di emettere suoni o rumori, deve attuarsi a volume contenuto entro limiti tali da non essere distintamente percepibile in altre sedi ed in modo tale da non arrecare molestia o disturbo al vicinato; soprattutto nelle ore notturne o comunemente di riposo il loro impiego è consentito solo a condizione che i

suoni e rumori da essi prodotti non si propaghino all'esterno dei locali ove sono collocati od utilizzati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 22 - Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 20 del presente regolamento nei confronti dei privati responsabili di turbative alla pubblica quiete e la tranquillità delle persone, i titolari o gestori di attività aperte al pubblico quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili o comunque in grado di attrarre un numero consistente di persone anche se organizzate quali circoli ed associazioni, debbono adottare nell'esercizio della loro attività tutti gli accorgimenti utili atti ad evitare rumori e schiamazzi da parte della loro clientela così come insudiciamenti delle aree pubbliche dovuti all'abbandono di bicchieri, contenitori e simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e della violazione ne verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Capo IV - Professioni e attività lavorative.

Art. 23 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Ogni locale utilizzato per l'esercizio di attività professionale e lavorativa aperto al pubblico o visibile al pubblico ed alla pubblica via deve garantire idonee condizioni di pulizia nonché essere mantenuto e tinteggiato in modo tale da non arrecare pregiudizio al decoro cittadino ed all'abitato circostante.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 24 - Negozi per soli adulti

La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere dall'esterno dei locali dell'esercizio o negozio i prodotti messi in vendita.

Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

E' vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita ad una distanza inferiore a mt 200 (duecento) da scuole, asili, luoghi di culto così come la stessa non può contenere immagini esplicite dei prodotti trattati. La distanza è calcolata secondo il percorso pedonale più breve fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e della violazione ne verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 25 - Obbligo di vendita delle merci esposte.

Non può essere rifiutata la vendita delle merci esposte che deve avvenire al prezzo indicato; qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti a scopo decorativo o complementare, è obbligatorio segnalare che detti articoli non sono in vendita.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 26 – Servizi igienici per il pubblico.

Gli esercenti i pubblici esercizi, ed in generale le attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati al pubblico, hanno l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione nonché in decorose condizioni di pulizia e debbono consentirne l'utilizzo alla clientela.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150.

Art. 27 - Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico.

E' vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e della violazione ne verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 28 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

L'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo nei confronti di persone fisiche non intente alla conduzione di veicoli mentre, è vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta così come il lancio o l'abbandono su aree pubbliche, arredi urbani ed in generale quando eseguita con modalità che possano arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo o turbative alla circolazione.

E' sempre vietata l'apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o segnaletica ed è vietato incollare, o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati. E' sempre consentita l'apposizione dei c.d. "papiri di laurea".

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 ad Euro 150 e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini di confisca ovvero rimossi a spese dei contravventori.

TITOLO III - PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

Art. 29 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere esercitate in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, previo corso di formazione e superamento di prova finale.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni. In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.

3. Quando una violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare.

4. In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Art. 30 - Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione.

Qualora la violazione sia commessa con l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente trovano applicazione gli articoli 17, 17 bis, ter, quater, quinques e sexies del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 - Sequestri cautelativi e confisca

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81 le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione. Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della L. 689/81.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 -Comunicazione

L'amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 33 - Abrogazioni e disposizioni finali

Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.

Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi e conformarsi. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore il 60° giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio.